PIANO D’AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

ovvero

PIANO D’AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT

(PANGPP)

**CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI**

AGGIORNAMENTO

dei CAM adottati con DM 13 febbraio 2014

(in G.U. n. 58 dell’11 marzo 2014)

Bozza del 05/07/2019

[1. PREMESSA 4](#_Toc13217949)

[2. OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 5](#_Toc13217950)

[2.1. Obiettivi dei criteri ambientali minimi 5](#_Toc13217951)

[2.2. Struttura dei criteri ambientali minimi 5](#_Toc13217952)

[3. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL’APPALTO 7](#_Toc13217953)

[4. SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 8](#_Toc13217954)

[4.1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 8](#_Toc13217955)

[4.2. CRITERI EX ART. 34 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 8](#_Toc13217956)

[4.2.1. SPECIFICHE TECNICHE 8](#_Toc13217957)

[4.2.1.1. Veicoli 8](#_Toc13217958)

[4.2.1.2. Contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani 10](#_Toc13217959)

[4.2.1.3. Sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani 10](#_Toc13217960)

[4.2.1.4. Misure di gestione ambientale 10](#_Toc13217961)

[4.2.1.5. Sistema informativo relativo al servizio di raccolta 11](#_Toc13217962)

[4.2.2. CLAUSOLE CONTRATTUALI 13](#_Toc13217963)

[4.2.2.1. Modalità di raccolta 13](#_Toc13217964)

[4.2.2.2. Gestione dei centri di raccolta aperti alle utenze domestiche 14](#_Toc13217965)

[4.2.2.3. Veicoli 14](#_Toc13217966)

[4.2.2.4. Contenitori per la raccolta dei rifiuti 16](#_Toc13217967)

[4.2.2.1. Sacchetti per la raccolta dei rifiuti 16](#_Toc13217968)

[4.2.2.2. Assistenza e informazione ai cittadini 17](#_Toc13217969)

[4.2.2.3. Raccolta di rifiuti prodotti nel corso di eventi temporanei 17](#_Toc13217970)

[4.2.2.4. Raccolta di rifiuti nei mercati rionali fissi 18](#_Toc13217971)

[4.3. CRITERI EX ART. 34 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 18](#_Toc13217972)

[4.3.1. CRITERI DI SELEZIONE 18](#_Toc13217973)

[4.3.1.1. Competenze dell'offerente 18](#_Toc13217974)

[4.3.2. CRITERI PREMIANTI 18](#_Toc13217975)

[4.3.2.1. Nuovi veicoli 18](#_Toc13217976)

[4.3.2.2. Servizio di ritiro e riciclo dei contenitori a fine vita 18](#_Toc13217977)

[4.3.2.3. Obiettivi di raccolta differenziata 19](#_Toc13217978)

[4.3.2.4. Accesso ai centri di raccolta (Ecocentri) fissi e/o mobili 19](#_Toc13217979)

[4.3.2.5. Sistemi di micro-raccolta 19](#_Toc13217980)

[4.3.2.6. Accordi con la Grande Distribuzione Organizzata 19](#_Toc13217981)

[4.3.2.7. Realizzazione filiere di riciclo per flussi di rifiuto 20](#_Toc13217982)

[4.3.2.8. Sistemi di rilevamento automatico del livello di riempimento dei contenitori 20](#_Toc13217983)

[4.3.2.9. Campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti 20](#_Toc13217984)

[5. SERVIZIO DI TRATTAMENTO E AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI 22](#_Toc13217985)

[5.1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 22](#_Toc13217986)

[5.2. CRITERI EX ART. 34 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 22](#_Toc13217987)

[5.2.1. SPECIFICHE TECNICHE 22](#_Toc13217988)

[5.2.1.1. Sistema di monitoraggio del servizio di trattamento e avvio a recupero 22](#_Toc13217989)

[5.2.2. CLAUSOLE CONTRATTUALI 22](#_Toc13217990)

[5.2.2.1. Modalità di esecuzione dei servizi 22](#_Toc13217991)

[5.3. CRITERI EX ART. 34 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 23](#_Toc13217992)

[5.3.1. CRITERI DI SELEZIONE 23](#_Toc13217993)

[5.3.2. CRITERI PREMIANTI 23](#_Toc13217994)

[6. SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE 23](#_Toc13217995)

[6.1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 23](#_Toc13217996)

[6.2. CRITERI EX ART. 34 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 23](#_Toc13217997)

[6.2.1. SPECIFICHE TECNICHE 23](#_Toc13217998)

[6.2.1.1. Veicoli 23](#_Toc13217999)

[6.2.1.2. Rilevazione della soddisfazione degli utenti 24](#_Toc13218000)

[6.2.2. CLAUSOLE CONTRATTUALI 24](#_Toc13218001)

[6.2.2.1. Modalità di esecuzione del servizio 24](#_Toc13218002)

[6.3. CRITERI EX ART. 34 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 25](#_Toc13218003)

[6.3.1. CRITERI DI SELEZIONE 25](#_Toc13218004)

[6.3.2. CRITERI PREMIANTI 25](#_Toc13218005)

# PREMESSA

Il codice degli appalti sostiene un’azione pubblica che si definisce anche per la tutela della salute, dell’ambiente e del contenimento dell’uso delle risorse e delle materie prime attraverso una preferenza nei criteri di affidamento degli appalti accordata all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine il principio di economicità condivide gli spazi decisionali delle stazioni appaltanti con i criteri ispirati alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile che consente il ripetersi delle stesse opportunità e scelte odierne alle generazioni future.

Le scelte pubbliche realizzano anche risparmi per la collettività se la valutazione economica è calcolo e ponderazione dei costi dell’intero ciclo di vita: dai flussi di input (materie prime ed energia) ai flussi di output (emissioni in aria, emissioni in acqua, emissioni al suolo), “from cradle to grave”.

Le stazioni appaltanti promuovono scelte etiche premiando politiche a sostegno dell’occupazione ulteriori rispetto a quelle già definite dall’articolo 50 del codice degli appalti pubblici secondo cui le stazioni appaltanti devono inserire, nei bandi e nelle lettere di invito, specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. Le stazioni appaltanti possono valorizzare fattori che afferiscono alla protezione sociale, al lavoro e all’ambiente, sia in fase di esecuzione del contratto che in fase di aggiudicazione.[[1]](#footnote-1) L’aggiudicataria può essere chiamata a garantire o essere premiata per l’adozione di misure di sicurezza dei lavoratori ulteriori rispetto quelle cogenti; per l’inserimento di lavoratori svantaggiati in misura superiore alla quota obbligatoria nell’accezione più ampia di clausola sociale accolta dall’articolo 3, comma 1 del codice dei contratti pubblici.

Nelle categorie di beni, servizi e lavori espressamente individuate dal Piano d’azione nazionale per la sostenibilità dei consumi dalla Pubblica Amministrazione, le tutele accordate dal codice degli appalti in forma generica ricevono una sensibile spinta in avanti dai criteri ambientali minimi.

La centralità del sistema appalti nelle strategie di contrasto agli impatti antropici e di preservazione delle risorse e delle materie prime, si svolge anche in tema di gestione dei rifiuti.

L’affermazione e la diffusione del principio della gerarchia dei rifiuti è coerente con il controllo degli effetti dell’attività umana e dei consumi; il nuovo ordine, infatti, implica la prevenzione come approccio significativo e premiante, insieme alla considerazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti, al rafforzamento del valore economico dei rifiuti, al recupero dell’energia e al riutilizzo e riciclaggio dei materiali, in un nuovo modo di pensare la crescita economica.

La domanda pubblica è una leva necessaria in grado di settare il mercato e creare o rafforzare la crescita di un’offerta di prodotti e servizi secondo principi di sostenibilità sociale oltre che economica e ambientale e stimolare l’innovazione tecnologica.

L’amministrazione, attraverso una corretta gestione dei rifiuti, può appianare quella notevole discrasia tra l’assetto normativo e la sua attuazione affermata dall’Anac nell’aggiornamento 2018 del Piano nazionale anticorruzione 2016.

Ai fini di una gestione efficace sotto il profilo delle riduzioni di gas a effetto serra e della preparazione dei rifiuti che garantisca la chiusura del ciclo dei rifiuti, è importante facilitare una raccolta differenziata di qualità per raggiungere gli obiettivi delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio entrate in vigore il 4 luglio 2018.

# OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

## Obiettivi dei criteri ambientali minimi

Il presente documento sostituisce, aggiornandoli, i Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) di pari oggetto adottati con Decreto del Ministro della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014. La revisione e l’aggiornamento dei precedenti CAM si è resa necessaria per tener conto sia delle novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici sia delle novità introdotte con le quattro direttive del “pacchetto economia circolare”.

I presenti CAM oltre a perseguire gli obiettivi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, perseguono gli obiettivi della Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile specificati di seguito.

Area “Prosperità”, scelta strategica “Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo”, obiettivi:

* III.1 Dematerializzare l’economia, migliorando l’efficienza dell’uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare
* III.4 Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle amministrazioni
* III.5 Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime seconde

Area “Persone”, scelta strategica “Promuovere la salute e il benessere”, obiettivo “III.1 Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico”

Area “Pianeta”, scelta strategica “Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali” obiettivo “II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali”.

Obiettivo trasversale “V.3 Assicurare l’efficienza e la sostenibilità nell’uso delle risorse finanziarie pubbliche”.

## Struttura dei criteri ambientali minimi

I criteri ambientali minimi di cui al presente Decreto, coerentemente a quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono suddivisi in due capitoli: CAM di cui all’art. 34 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e CAM di cui all’articolo 34 comma 2 del D.lgs. 50/2016.

I CAMdi cui all’art. 34 comma 1 del D.lgs. 50/2016 devono essere obbligatoriamente inseriti nella documentazione progettuale e di gara e comprendono:

1. **specifiche tecniche:** definiscono il livello minimo da raggiungere in relazione ai più significativi impatti ambientali del servizio. Questo non esclude che le Amministrazioni pubbliche possano porsi obiettivi più ambiziosi e a questo scopo, ad esempio, utilizzare i criteri di aggiudicazione definiti in questo documento come specifiche tecniche;
2. **clausole contrattuali**: criteri di sostenibilità che l’Offerente si impegna a rispettare durante lo svolgimento del contratto.

I CAM di cui all’art. 34 comma 2 del D.lgs. 50/2016 devono essere tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e includono:

1. **requisiti dei candidati – criteri di selezione**: atti a provare la capacità tecnica del candidato ad eseguire il contratto di servizio in modo da ridurne gli impatti ambientali.
2. **criteri premianti:** criteri di valutazione dell’offerta cui debbono essere attribuiti, nei documenti della procedura d’acquisto, specifici punteggi. I criteri premianti definiti in questo documento sono atti a selezionare servizi più sostenibili di quelli che si possono ottenere con il rispetto dei soli criteri ambientali minimi.

Le stazioni appaltanti, per le gare aggiudicate con il criterio dell’offerta più economicamente vantaggiosa, tengono in considerazione i criteri di cui all’art. 34 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e valutano, anche in funzione del contesto territoriale, quali criteri applicare.

Si precisa che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 82 recante “Relazioni di prova, certificazione altri mezzi di prova” e dell’art.87, comma 3 del D.lgs. 50/2016, laddove vengano richieste certificazioni o rapporti di prova da parte di organismi di valutazione della conformità, ci si riferisce a enti accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in conformità alle norme UNI CEI EN ISO della serie 17000.

Le amministrazioni aggiudicatrici, così come previsto ai sensi dell’art. 82 comma 2 del D.lgs. 50/2016, saranno chiamate a valutare l’adeguatezza di eventuali mezzi di prova alternativi presentati dall’operatore economico e l’assenza di responsabilità riconducibili all’operatore economico per il fatto di non avere ottenuto i rapporti di prova e/o le certificazioni da parte di detti organismi.

Eventuali indicazioni per le Stazioni appaltanti sono indicate tra parentesi in carattere sottolineato e corsivo.

# INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL’APPALTO

I CAM oltre a essere inseriti nei bandi e nella documentazione di gara, in conformità a quanto previso dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., possono essere inseriti anche nel caso di affidamenti diretti non rientranti nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici quali i contratti affidati mediante l’istituto dell’*in house providing*.

Per quanto riguarda in modo specifico gli affidamenti *in-house,* pur non trovando applicazione il Codice dei contratti pubblici, le Stazioni appaltanti, nel caso di servizi disponibili sul mercato, devono rispettare, tra gli altri, i principi di tutela dell’ambiente ed efficienza energetica e devono, preventivamente, dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio.

Alla luce del predetto contesto normativo, l’inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM anche nella documentazione progettuale e contrattuale degli affidamenti *in-house*, seppure non previsto dal Codice dei contratti pubblici, è necessario sia per rispettare il principio di tutela dell’ambiente ed efficienza energetica (di cui all’art. 4 del Codice) sia per garantire la congruità dei benefici per la collettività anche con riferimento agli obiettivi di efficienza, economicità e qualità del servizio (art. 192 del Codice).

# SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

## OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Affidamento del servizio di raccolta (c.p.v. 90511000-2) e trasporto (c.p.v. 90512000-9) dei rifiuti urbani e assimilati, a ridotto impatto ambientale, ai sensi del Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del… pubblicato su G.U. n. … di adozione del presente allegato.

## CRITERI EX ART. 34 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Veicoli

1. Gli automezzi devono essere dotati di un Sistema Tracciamento Veicoli.

Verifica

In sede di offerta deve essere presentata la scheda tecnica del produttore ovvero altra documentazione tecnica che riporti le caratteristiche tecniche del sistema.

1. Emissioni gas di scarico

Tutti i veicoli impiegati per svolgere il servizio devono conformarsi almeno alla norma Euro 5.

2019: 48 % dei veicoli pesanti deve essere conforme alla categoria Euro 6.

2020: 56 % dei veicoli pesanti deve essere conforme alla categoria Euro 6.

2021: 64 % dei veicoli pesanti deve essere conforme alla categoria Euro 6.

Deve essere applicata la percentuale corrispondente all’anno in cui viene pubblicato il bando di gara.

Se i veicoli non sono omologati Euro V o superiore, ma la conformità è stata raggiunta attraverso l’adeguamento tecnico successivo dei veicoli, questo deve essere documentato nell’offerta.

Verifica

L’offerente deve presentare l’elenco dei veicoli della flotta di servizio e i relativi certificati di conformità. Per i veicoli che hanno conseguito lo standard richiesto a seguito di una riqualificazione tecnica successiva, occorre documentare nell'offerta le misure apportate e la documentazione deve essere verificata da una terza parte indipendente.

1. Carburanti

Almeno il 15% del metano utilizzato per il rifornimento dei veicoli deve derivare da fonti rinnovabili.

Verifica

L’offerente deve fornire una copia del contratto che è stato firmato con il fornitore e la descrizione delle specifiche tecniche della produzione e del sistema di alimentazione specifico.

1. Informazioni specifiche su modalità di guida a ridotto impatto ambientale

I veicoli devono essere dotati di informazioni/istruzioni sull’ecoguida. Nel caso di veicoli con motore a combustione interna (ICEV, Internal Combustion Engine Vehicles), il manuale d'uso del veicolo deve includere linee guida riguardanti la necessità di cambiare la marcia in modo tempestivo, di mantenere una velocità costante a bassi regimi di rotazione al minuto (giri/min.) e di prevedere il flusso del traffico. Nel caso di veicoli ibridi ed elettrici, tra le informazioni deve figurare l'impiego della frenatura rigenerativa per il risparmio di energia. Per i veicoli ibridi elettrici plug-in e i veicoli elettrici ad autonomia estesa, il manuale deve includere istruzioni su come aumentare i chilometri percorsi in modalità elettrica. Tali informazioni/istruzioni possono essere fornite tramite sessioni di formazione (se l'amministrazione pubblica sceglie tale opzione, deve stabilire un numero minimo di ore di formazione).

Verifica

L'offerente deve fornire la scheda tecnica del veicolo in cui sono indicate tali informazioni o una descrizione e il contenuto delle sessioni di formazione.

1. Sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS, Tyre Pressure Monitoring Systems)

Tutti i veicoli devono essere dotati di sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici, ossia di un sistema montato su un veicolo capace di valutare la pressione dei pneumatici o il variare della pressione nel tempo e di trasmettere le relative informazioni all'utente con il veicolo in marcia, oppure, di sistemi in grado di trasmettere le relative informazioni al sito dell'operatore.

Verifica

L’offerente deve fornire la scheda tecnica del veicolo in cui siano indicate tali informazioni.

1. Resistenza al rotolamento dei pneumatici

*(Da non utilizzare se, per motivi di sicurezza, sono necessari pneumatici con la massima aderenza sul bagnato, pneumatici da neve o gomme da ghiaccio)*

Tutti i veicoli devono essere equipaggiati con:

1. Pneumatici conformi alla classe più elevata di efficienza energetica in termini di resistenza al rotolamento espressa in kg/tonnellata, secondo quanto definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

Oppure

1. Pneumatici ricostruiti.

*Nota: Il Regolamento (CE) n. 1222/2009 è attualmente in revisione, come parte di tale processo, la Commissione Europea ha emesso la proposta COM(2018) 296. Questo criterio dovrà essere aggiornato coerentemente con la nuova normativa quando questa entrerà in vigore.*

Verifica

L'offerente dovrà fornire l'etichetta dei pneumatici conformemente al regolamento (CE) n. 1222/2009 per pneumatici che rientrano nel caso a), oppure l'avviso di omologazione conformemente all'allegato 1 del regolamento UNECE 109 per pneumatici ricostruiti (caso b).

1. Emissioni sonore dei pneumatici

*(non pertinente se, per ragioni di sicurezza, devono essere impiegati pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato, pneumatici da neve o da ghiaccio)*

I veicoli devono essere dotati di:

1. Pneumatici i cui livelli di rumorosità esterna di rotolamento siano di 3 dB inferiori ai livelli massimi stabiliti all'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 661/2009. Ciò equivale alla categoria più elevata (delle tre disponibili) del rumore esterno di rotolamento nel quadro del sistema di etichettatura dei penumatici dell'UE

Oppure

1. Pneumatici ricostruiti

*Nota: Il regolamento (CE) n. 1222/2009 è attualmente in corso di revisione e, nel quadro di tale processo, la Commissione europea ha avanzato la proposta COM(2018) 296. Il criterio in questione dovrà essere aggiornato in base alla nuova normativa entrata in vigore.*

Verifica

L'offerente dovrà fornire l'etichetta dei pneumatici conformemente al regolamento (CE) n. 1222/2009 per pneumatici che rientrano nel caso a), oppure l'avviso di omologazione conformemente all'allegato 1 del regolamento UNECE 109 per pneumatici ricostruiti (caso b).

1. Unità ausiliarie

Le emissioni del veicolo generate dai motori separati delle unità ausiliarie (come, ad esempio, il compattatore, il dispositivo di sollevamento, ecc., che devono essere definiti dall'amministrazione aggiudicatrice) devono rispettare i limiti riguardanti le emissioni di gas di scarico della fase V, conformemente al regolamento (UE) 2016/1628.

Verifica

L’offerente deve presentare un certificato di omologazione oppure un verbale di prova fornito da un laboratorio indipendente, a norma del regolamento (UE) 2016/1628

#### Contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti devono:
2. Essere conformi alla norma UNI EN 11686:2017 *Waste visual management*;
3. Recare l’indicazione del sito web (eventualmente del QR code associato) a cui fare riferimento per l’elenco dettagliato e aggiornato di tutti i rifiuti conferibili. L’indicazione dettagliata sul sito web dovrà essere disponibile almeno in italiano e in inglese;
4. Essere dotati di codice identificativo del contenitore.

Verifica

L’offerente deve presentare una relazione tecnica che descriva le caratteristiche che avranno i contenitori, le informazioni che saranno fornite agli utilizzatori e le modalità con cui queste saranno rese disponibili.

#### Sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani

1. I sacchetti distribuiti agli utenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ad eccezione dei sacchetti in materiali bioplastici destinati alla raccolta della frazione organica, devono contenere almeno il 30% di materiale riciclato e non devono creare effetti negativi sui processi di recupero, trattamento, riciclo e compostaggio.
2. I sacchetti per la raccolta dei rifiuti organici devono essere compostabili in conformità con la norma UNI EN 13432:2002 e non devono creare effetti negativi sul processo di compostaggio.

Verifica

Il legale rappresentante dell’offerente deve presentare: l’elenco dei prodotti che si impegna a utilizzare; le certificazioni di prodotto rilasciate da un organismi di valutazione della conformità che attestino il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastica Seconda vita o equivalenti); la relazione tecnica riguardante la compatibilità dei prodotti forniti rispetto ai processi di recupero, trattamento, riciclo e compostaggio presenti nel territorio di riferimento.

Oltre ai documenti summenzionati, per i sacchetti della raccolta dei rifiuti organici, è necessario presentare la certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che ne attesti la compostabilità (es. Compostabile CIC, OK Compost o equivalenti) e di una relazione tecnica riguardante la compatibilità dei prodotti forniti rispetto ai processi di compostaggio di riferimento nel territorio.

#### Misure di gestione ambientale

Gli offerenti devono aver adottato procedure per:

1. monitorare e registrare le emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici del servizio. Gli indicatori da impiegare sono le emissioni e il consumo energetico del servizio sia come valore totale annuale sia per passeggero/tonnellata/unità trasportati per chilometro oppure impiegando un’altra unità che rifletta le prestazioni del servizio;
2. attuare un piano di riduzione delle emissioni con misure volte a diminuire le emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici;
3. valutare la diffusione del piano di riduzione delle emissioni rilevando eventuali cambiamenti negli indicatori, nonché esaminare nella pratica l’attuazione delle misure del piano;
4. attuare le azioni necessarie per correggere eventuali deviazioni rispetto al piano o il possibile aumento degli indicatori, e, se possibile, prevenirli in futuro.

Verifica

L’offerente deve presentare:

1. la procedura per il monitoraggio e la registrazione degli indicatori elencati alla sezione 1);
2. il piano di riduzione delle emissioni;
3. la procedura di valutazione per garantire l'attuazione del piano di riduzione delle emissioni;
4. la procedura di rettifica per correggere le deviazioni riscontrate nella valutazione e, ove possibile, prevenirle in futuro.

I sistemi di gestione ambientale certificati rispetto alla norma UNI EN ISO 14001 o al sistema EMAS saranno ritenuti conformi se prevedono l'obiettivo ambientale di ridurre le emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici della flotta di servizio. L'offerente deve presentare la politica ambientale per conseguire tale obiettivo, insieme al certificato rilasciato dall'organismo di certificazione.

*Nota: l'amministrazione aggiudicatrice può assegnare punti alle offerte che prevedono miglioramenti significativi nelle misure di gestione ambientale proposte.*

#### Sistema informativo relativo al servizio di raccolta

 *Inserire il presente criterio se presso la Stazione appaltante NON è presente un sistema informativo per l’acquisizione e la gestione dei dati relativi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati):* Entro sei mesi dalla stipulazione del contratto deve essere realizzato un sistema informativo per l’acquisizione e la gestione dei dati relativi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati

ovvero

1. *Inserire il presente criterio se presso la Stazione appaltante è presente un sistema informativo per l’acquisizione e la gestione dei dati relativi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati*: Entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, il sistema informativo in uso presso la Stazione appaltante per l’acquisizione e la gestione dei dati relativi al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati deve essere adeguato alle specifiche tecniche di seguito descritte

*Inserire tutti i seguenti criteri:*

1. Il sistema informativo deve favorire l’attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 20/04/2017 (GU n.117 del 22/05/2017) e deve consentire l’acquisizione, la gestione e l’archiviazione almeno dei seguenti dati:
	1. Censimento utenze:
		* + 1. numero e tipologia di utenze servite
				2. quantità, tipologia e caratteristiche dei contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti
	2. Attività della flotta:
		* + 1. numero, tipo e caratteristiche dei mezzi impiegati nella raccolta, divisi per modalità di raccolta
				2. dettaglio giornaliero dei percorsi e della produttività (quantità di rifiuti trasportati) per chilometro percorso
	3. Quantità di rifiuti:
		* + 1. quantità di RUR conferiti (peso o volume) dettagliati per utenza o, anche aggregata laddove non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza
				2. quantità conferite (peso o volume), dettagliate per utenza e per frazione, anche aggregata laddove non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza, determinata anche in forma semplificata in accordo con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 20/04/2017
				3. indagini merceologiche ed elenco delle tipologie dei rifiuti indifferenziati maggiormente rilevati nei RU
	4. Centri di raccolta:
		* + 1. utenti che quotidianamente accedono a ogni centro di raccolta e quantità e tipologia di rifiuti conferiti
				2. giorni e orari di apertura dei singoli centri di raccolta
				3. giacenza rifiuti nel Centro di Raccolta e limiti temporali di permanenza
	5. Qualità del servizio:
		* + 1. tipo e frequenza dei disservizi
				2. numero di segnalazioni e reclami
				3. numero e qualifica degli addetti al servizio, relative mansioni e attività formative erogate
2. I dati del sistema informativo dovranno essere elaborati al fine di presentare alla Stazione appaltante, con cadenza almeno annuale, una Relazione sul servizio che evidenzi l’andamento temporale almeno dei seguenti dati:
	1. numero e tipologia di utenti serviti, modalità di raccolta dei rifiuti e
	2. estensione, localizzazione e modalità della raccolta differenziata
	3. risultati della raccolta (RUR e frazioni) in termini di quantità e qualità dettagliati per modalità di raccolta e modalità di rilevamento del dato
	4. quantità di rifiuti derivanti dallo spazzamento stradale per aree di provenienza
	5. quantità e tipologia di rifiuti abbandonati per aree di provenienza
	6. numero di eventi temporanei e quantità di rifiuti raccolti
	7. costi del servizio di raccolta dei rifiuti dettagliati per voce di costo (personale, automezzi, campagne informative, costi di smaltimento ecc.)
	8. numero di reclami e segnalazioni pervenute aggregati per zona e tipologia di problematica
	9. descrizione sintetica delle informative agli utenti e delle campagne effettuate per la sensibilizzazione degli utenti
	10. principali criticità riscontrate ed eventuali proposte di miglioramento (es. in zone turistiche: stagionalità, utenze temporanee, preponderanza utenze commerciali ed esercenti)
3. La Relazione annuale deve essere messa a disposizione per la consultazione degli utenti e pubblicata sul sito internet.
4. Il sistema informativo deve essere strutturato in modo da poter essere coordinato con la banca dati gestita da ANCI e/o con le banche dati delle Autorità d’Ambito, ove presenti.
5. Concluso il contratto, il sistema informativo e tutti i dati raccolti devono essere ceduti alla stazione appaltante o ad altro soggetto da questa indicato.

Verifica

L’offerente deve presentare, in sede di offerta, una relazione descrittiva del sistema informativo che comprenda l’indicazione delle attività che saranno svolte per la gestione delle informazioni, le modalità organizzative con cui saranno condotte tali attività e gli strumenti tecnologici (infrastruttura software e hardware).

### CLAUSOLE CONTRATTUALI

#### Modalità di raccolta

1. Il servizio di raccolta differenziata dovrà essere organizzato con criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio e con lo scopo di: garantire la copertura omogenea del territorio, tenuto conto del contesto geografico, avvicinando il luogo di conferimento all’utente; diminuire il flusso di rifiuti da smaltire; favorire il recupero dei materiali; sviluppare metodi e modalità di riconoscimento dell’utente conferitore; informare correttamente i cittadini; raccogliere le diverse frazioni del rifiuto con l’obiettivo della migliore qualità possibile.
2. Il servizio di raccolta differenziata deve essere articolato per tipologia di utenza e modulato a seconda del bacino di utenza o della densità abitativa e deve prevedere misure atte a garantire: il riconoscimento dell’utenza che conferisce il rifiuto; la misurazione del rifiuto conferito (in peso o volume)[[2]](#footnote-2); la minimizzazione degli abbandoni.
3. Il servizio di raccolta differenziata deve essere effettuato in modo tale da massimizzare la quantità dei materiali raccolti e da perseguire il raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata indicata dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione di settore.
4. Il servizio di raccolta differenziata deve essere effettuato in modo tale da massimizzare la qualità dei materiali raccolti e da favorire il raggiungimento degli obiettivi specifici stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie inerenti i rifiuti biodegradabili, i rifiuti di imballaggio, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e i tessili.
5. Gli obiettivi minimi di cui ai punti 3) e 4) potranno essere periodicamente aggiornati in accordo tra le parti, per adeguarli a mutate esigenze del servizio.
6. La frequenza di raccolta della frazione secca residua (indifferenziato o RUR), in caso di modalità di raccolta domiciliare (porta a porta) deve essere sempre inferiore a quella della frazione organica compostabile (umido), in caso di modalità di raccolta stradale devono essere garantiti un numero di contenitori (cassonetti) dedicati alle altre frazioni di raccolta differenziata uguale o maggiore in capacità di quelli dedicati alla frazione secca residua (indifferenziato o RUR).
7. Il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “pile esauste” dovrà essere garantito con contenitori specifici presso tutte le utenze commerciali che distribuiscono tali tipologie di beni, mediante prelievo dei rifiuti eseguito ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno;
8. Il servizio di raccolta della frazione del rifiuto denominato “farmaci scaduti” dovrà essere garantito con contenitori specifici presso le farmacie mediante prelievo degli stessi, eseguito ogni qualvolta il contenitore dovesse risultare pieno;
9. Oli esausti
10. Eventuali prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) e s.m.i.;

Verifica

L’aggiudicatario deve fornire, prima dell’avvio del Servizio, una Relazione contenente una scheda descrittiva e indicativa di tutti gli elementi caratteristici del servizio offerto (ambito, personale/ore, attrezzature, organizzazione e modalità di raccolta).

Nella Relazione dovranno essere in particolare evidenziate e descritte:

* il modello organizzativo di raccolta dei rifiuti e come questo può garantire gli obiettivi minimi di cui ai paragrafi 3) e 4);
* i macchinari, i mezzi, il personale e tempo impiegato;
* i risultati ottenibili.

Con cadenza almeno bimestrale la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire alla Stazione appaltante apposita documentazione attestante i quantitativi di materiale raccolto, suddivisi per ogni frazione merceologica.

#### Gestione dei centri di raccolta aperti alle utenze domestiche

1. Al fine di garantire un adeguato servizio di raccolta differenziata, ogni Comune, anche in forma consortile, deve garantire ai propri cittadini l’accesso almeno a un Centro di raccolta fisso o mobile, dimensionato al bacino di utenza servito, entro un raggio di 10 km o entro un raggio di 20 km in caso di Centri di raccolta consortili.
2. Il centro di raccolta deve essere aperto al pubblico in orari che tengano conto del numero e della tipologia dei potenziali utenti. Tali orari non dovranno essere inferiori a 12 ore a settimana e dovranno comprendere almeno il sabato o la domenica. Ogni variazione degli orari di apertura, anche temporanea, deve essere comunicata alla Stazione Appaltante e resa nota al pubblico con congruo anticipo.
3. Il centro di raccolta deve accettare tutte le tipologie di rifiuti di cui al Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare *Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.* (G.U. 28 aprile 2008, n. 99) anche quando autorizzato con procedure ordinarie.
4. Il centro di raccolta deve prevedere sistemi di riconoscimento del conferitore e la misurazione del rifiuto conferito in peso o volume oppure a vista da parte dell’operatore come previsto dall’art. 4 comma 2 del DM 20 aprile 2017.
5. Il centro di raccolta deve prevedere, laddove gli spazi a disposizione lo consentano, le aree di cui al comma 1 bis dell’art. 180-bis del D.lgs. 152/2006 e al comma 1 e 2 dell’art. 7 del D.lgs. 49/2014.
6. Presso il centro di raccolta, devono essere messe a disposizione degli utenti le informazioni e le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti (ad es. attraverso video e altri strumenti informatici, cartellonistica o materiale cartaceo) oltre che contenitori, sacchetti e compostiere.

Verifica

La verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto.

#### Veicoli

1. Nuovi veicoli
2. In caso di sostituzione di un veicolo della flotta di servizio, il nuovo veicolo deve concorrere al mantenimento o al miglioramento delle caratteristiche della flotta di servizio (composizione e tecnologie) in termini di emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici in base a quanto presentato nell'offerta.

Il contraente conserverà la documentazione che deve essere messa a disposizione dell’amministrazione aggiudicatrice a fini di verifica.

1. Al momento della sostituzione del parco mezzi, è d’obbligo l’acquisto di almeno il 25 per cento di veicoli a GNC, GNL, veicoli elettrici e veicoli a funzionamento ibrido bimodale e a funzionamento ibrido multimodale entrambi con ricarica esterna così come previsto dal D.lgs. 257/2016. *(Criterio applicabile alle attività svolte nelle province ad alto inquinamento di particolato PM10 di cui all’allegato IV del D.lgs. 257/2016[[3]](#footnote-3)).*
2. I nuovi veicoli devono essere compatibili con i sistemi di lavaggio e con i sistemi di manutenzione già presenti.

Verifica

La verifica del rispetto del criterio è effettuata all’atto della fornitura mediante la presentazione delle carte di circolazione e delle schede tecniche del costruttore dei mezzi.

1. Formazione dei conducenti

*(La presente clausola si applica solo se il servizio comprende un conducente e non è richiesto ai conducenti di disporre del certificato di idoneità professionale del conducente (CAP) ai sensi della direttiva 2003/59/CE e successive modifiche e integrazioni.)*

I conducenti che svolgono il servizio per tutto il periodo di esecuzione del contratto devono essere formati regolarmente in un'istituzione riconosciuta al fine di adottare una guida rispettosa dell'ambiente in grado di aumentare l'efficienza del consumo di carburante.

Il nuovo personale impiegato nel quadro del contratto deve ricevere, entro 4 settimane dall'assunzione, una formazione adeguata con una durata minima di 16 ore, mentre il resto del personale deve essere aggiornato sui punti trattati in precedenza almeno una volta all'anno tramite corsi aventi una durata minima di 4 ore.

Il prestatore di servizi deve documentare e comunicare annualmente all'amministrazione aggiudicatrice il numero di ore e l’argomento delle attività di formazione impartite ad ogni membro del personale impiegato nel quadro del contratto.

I conducenti che prestano i loro servizi per tutta la durata del contratto devono ricevere regolarmente informazioni sulle prestazioni realizzate in termini di consumo di carburante (almeno una volta al mese).

La documentazione annuale riguardante la formazione del personale deve essere messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice a fini di verifica. L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di stabilire norme in materia di sanzioni in caso di inadempimento.

1. Oli lubrificanti a bassa viscosità

Salvo nel caso in cui il costruttore del veicolo raccomandi un altro tipo di lubrificante, il contraente deve sostituire i lubrificanti del veicolo in servizio con oli lubrificanti per motori a bassa viscosità, corrispondenti al grado di viscosità SAE 0W30, 5W30 o equivalenti.

Il contraente conserverà la documentazione che deve essere messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

1. Resistenza al rotolamento dei pneumatici

*(non pertinente se, per ragioni di sicurezza, devono essere impiegati pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato, pneumatici da neve o da ghiaccio)*

I pneumatici consumati devono essere sostituiti con:

1. nuovi pneumatici conformi alla classe più elevata di efficienza energetica in termini di resistenza al rotolamento espressa in kg/tonnellata, secondo quanto definito dal regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

oppure

1. Pneumatici ricostruiti.

Il contraente conserverà la documentazione che deve essere messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

*Nota: Il regolamento (CE) n. 1222/2009 è attualmente in corso di revisione e, nel quadro di tale processo, la Commissione europea ha avanzato la proposta COM(2018) 296. Il criterio in questione dovrà essere aggiornato in base alla nuova normativa, quando questa entrerà in vigore.*

1. Emissioni sonore dei pneumatici

*(non pertinente se, per ragioni di sicurezza, devono essere impiegati pneumatici della classe più elevata di aderenza sul bagnato, pneumatici da neve o da ghiaccio)*

I pneumatici consumati devono essere sostituiti con:

1. nuovi pneumatici i cui livelli di rumorosità esterna di rotolamento siano di 3 dB inferiori ai livelli massimi stabiliti nell'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 661/2009. Ciò equivale alla categoria più elevata (delle tre disponibili) del rumore esterno di rotolamento nel quadro del sistema di etichettatura dei pneumatici dell'UE

oppure

1. Pneumatici ricostruiti.

I livelli di rumorosità esterna di rotolamento del modello di pneumatici in questione devono essere stati sottoposti a prova conformemente all'allegato I del regolamento (CE) n. 1222/2009.

Il contraente conserverà la documentazione che deve essere messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

*Nota: Il regolamento (CE) n. 1222/2009 è attualmente in corso di revisione e, nel quadro di tale processo, la Commissione europea ha avanzato la proposta COM(2018) 296. Il criterio in questione dovrà essere aggiornato in base alla nuova normativa, quando questa entrerà in vigore.*

#### Contenitori per la raccolta dei rifiuti

1. Tutti i contenitori necessari per la raccolta dei rifiuti devono essere forniti dall’aggiudicatario.
2. I nuovi contenitori costituiti da plastica, miscele plastica-gomma, plastica-legno, devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento, ove esistenti, e costituiti da materiale riciclato[[4]](#footnote-4) per una percentuale minima del 50% rispetto al loro peso. Nei casi di semilavorati di plastica che possono essere prodotti solo con la tecnologia a “stampaggio rotazionale”, il contenuto di plastica riciclata minimo può essere del 30%, considerato rispetto al peso complessivo del manufatto, sia esso componente del prodotto finito o il prodotto finito.

Tale criterio si applica anche nel caso di acquisto di nuovi contenitori in sostituzione di contenitori non più funzionali.

Verifica

La conformità è dimostrata all’atto della fornitura con la presentazione della certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastica Seconda vita o equivalenti).

#### Sacchetti per la raccolta dei rifiuti

1. L’aggiudicatario deve fornire agli utenti i sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati;
2. Tutti i sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati devono avere un contenuto minimo di materiale riciclato pari al 30%, a eccezione dei sacchetti in materiale bioplastico per la raccolta dei rifiuti organici, e non devono creare effetti negativi sui processi di recupero, trattamento, riciclo e compostaggio di riferimento nel territorio.
3. I sacchetti per la raccolta dei rifiuti organici devono essere compostabili in conformità con la norma UNI EN 13432:2002 e non devono creare effetti negativi sul processo di compostaggio.

Verifica

2. La conformità è dimostrata all’atto della fornitura con la presentazione della certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastica Seconda vita o equivalenti) e di una relazione tecnica riguardante la compatibilità dei prodotti forniti rispetto ai processi di recupero, trattamento, riciclo e compostaggio di riferimento nel territorio.

3. La conformità è dimostrata all’atto della fornitura con la presentazione della certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che ne attesti la compostabilità (es. Compostabile CIC, OK Compost o equivalenti) e di una relazione tecnica riguardante la compatibilità dei prodotti forniti rispetto ai processi di compostaggio di riferimento nel territorio.

#### Assistenza e informazione ai cittadini

1. Entro tre mesi dalla stipulazione del contratto, in accordo con quanto previsto dalla norma UNI 11664-1:2017, deve essere definita la Carta dei servizi, in accordo con la stazione appaltante, i cui contenuti devono essere resi pubblici agli utenti del servizio stesso.
2. Entro sei mesi dalla stipulazione del contratto devono essere attivati per gli utenti:
3. un numero telefonico (eventualmente con chiamata gratuita - numero verde) attivo:
* in modalità automatica, per 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana
* con operatore, per almeno 6 ore al giorno per 5 giorni a settimana
1. un indirizzo e-mail e un sito web.
2. Alle comunicazioni ricevute attraverso internet (e-mail, moduli online) deve essere dato riscontro entro 48 ore. Il sito deve rispettare gli standard di cui alla legge n.4 del 9 gennaio 2004 (c. d. "Legge Stanca"), le linee guida inerenti ai siti della Pubblica Amministrazione e le linee guida del WCAG 2.0[[5]](#footnote-5).
3. I contatti telefonici e informatici (sito, email) debbono consentire agli utenti almeno di:
4. presentare reclami
5. segnalare particolari esigenze, disservizi o criticità nell’erogazione del servizio
6. segnalare abbandoni di rifiuti
7. prenotare interventi di raccolta di ingombranti, RAEE ecc.
8. presentare osservazioni sulla Relazione annuale sul servizio
9. ottenere informazioni in merito a:
* orari e modalità di erogazione del servizio
* istruzioni per il corretto conferimento del servizio
* ubicazione dei centri di raccolta ed eventuali modalità di accesso
* ubicazione e modalità di accesso a eventuali centri dove conferire beni usati riutilizzabili
* istruzioni utili al corretto funzionamento delle compostiere domestiche e di comunità (ove tali attività siano praticate sul territorio)
1. I contatti informatici debbono consentire agli utenti almeno di:
2. reperire la relazione annuale sul servizio
3. consultare la sintesi della relazione annuale sul servizio

Verifica

La verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto.

#### Raccolta di rifiuti prodotti nel corso di eventi temporanei

In occasione delle manifestazioni e degli eventi pubblici indicati nei documenti di gara, deve essere svolto il servizio di raccolta dei rifiuti garantendo la raccolta differenziata almeno delle seguenti frazioni:

* carta/cartone
* plastica e metalli, monomateriale e/o in combinazione tra loro
* vetro
* frazione umida
* frazione secca residua

Verifica

La verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto.

#### Raccolta di rifiuti nei mercati rionali fissi

Nei mercati rionali fissi indicati nella documentazione di gara, deve essere svolto il servizio di raccolta differenziata predisponendo in loco i contenitori carrellabili e la cartellonistica necessaria. Tale raccolta deve riguardare almeno le seguenti frazioni:

* frazione umida,
* carta/cartone,
* plastica e metalli, monomateriale e/o in combinazione tra loro
* vetro
* frazione secca residua.

Verifica

La verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto.

## CRITERI EX ART. 34 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016

### CRITERI DI SELEZIONE

#### Competenze dell'offerente

L’offerente deve possedere esperienze pertinenti in ognuno dei seguenti campi:

* identificazione, valutazione e attuazione delle tecnologie e delle misure disponibili per ridurre le emissioni di gas serra e di inquinanti atmosferici dal pozzo alle ruote (well to wheel);
* procedure di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas serra.

Verifica

Prove sotto forma di informazioni e riferimenti relativi all'esecuzione, nei cinque anni precedenti, di contratti pertinenti (possibilmente di portata simile) che comportavano le attività sopra descritte

### CRITERI PREMIANTI

#### Nuovi veicoli

Fermo restando quanto previsto dal comma 10 dell’art. 18 del D.lgs. 257/2016, è attribuito un punteggio premiante all’offerente che per la raccolta e il trasporto dei rifiuti utilizzi un parco automezzi composto da almeno il 40% di veicoli a GNC, GNL, veicoli elettrici, veicoli a funzionamento ibrido bimodale e a funzionamento ibrido multimodale entrambi con ricarica esterna.

Il punteggio premiante è assegnato in relazione al numero di veicoli che rispettano i requisiti sopra descritti.

Verifica

L’offerente deve presentare, in fase di offerta, le carte di circolazione e le schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende utilizzare.

#### Servizio di ritiro e riciclo dei contenitori a fine vita

Un punteggio premiante è assegnato all’offerente che si impegna a ritirare, a fine vita, i contenitori forniti per la raccolta dei rifiuti e ad avviarli al corretto riciclo nel rispetto della normativa vigente.

Il ritiro e il riciclo dovrà avvenire senza costi per la Stazione appaltante e, per i contenitori che a fine vita posseggono un valore economico residuo, con l’obbligo, ora per allora, di fornire nuovi contenitori in cambio di quelli ritirati in base al rapporto in peso e/o in pezzi tra il ritirato e il fornito che si andrà a definire nel corso del servizio.

Verifica

#### Obiettivi di raccolta differenziata

1. Un punteggio premiante è assegnato all’offerente che assicura il raggiungimento di una quota di raccolta differenziata pari o superiore al 70% in termini di peso *(Tale percentuale può essere incrementata dalla Stazione appaltante al fine di adeguarla alle specifiche esigenze territoriali del servizio).*

Verifica

In sede di offerta i soggetti partecipanti devono allegare apposita Relazione tecnica che descriva gli obiettivi di raccolta differenziata e le modalità operative con cui saranno raggiunti. Il rispetto del criterio è dimostrato dalla descrizione degli obiettivi di incremento che si intende raggiungere.

#### Accesso ai centri di raccolta (Ecocentri) fissi e/o mobili

1. Un punteggio premiante è attribuito in relazione al numero di Ecocentri fissi e/o mobili aperti al pubblico e all’estensione dell’orario di apertura degli stessi al pubblico.

Verifica

In sede di offerta, i soggetti partecipanti devono allegare una dichiarazione contenente la descrizione dei centri di raccolta che saranno aperti agli utenti e del relativo orario minimo di apertura.

#### Sistemi di micro-raccolta

1. Punteggi premianti saranno attribuiti all’offerente che si impegna ad effettuare sistemi di micro-raccolta di specifiche frazioni di rifiuti urbani da avviare a recupero di materia attraverso la stipula di accordi e convenzioni con soggetti collettivi pubblici e/o privati (a titolo esemplificativo ma non esaustivo istituti scolastici, università, parrocchie, associazioni e centri di aggregazione, mense ecc.). I sistemi di micro-raccolta devono avere come obiettivo la sensibilizzazione e l’educazione per la prevenzione dei rifiuti, la raccolta differenziata, l’economia circolare e potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’installazione di *revese vending machine*, l’allestimento di aree di scambio beni ecc.

Verifica

La verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, il rispetto del criterio è dimostrato dalla descrizione dei servizi di micro-raccolta che si intende avviare.

#### Accordi con la Grande Distribuzione Organizzata

1. Punteggi premianti saranno attribuiti all’offerente che si impegna, attraverso la stipula di accordi e convenzioni, a effettuare progetti per la riduzione dei rifiuti e sistemi di raccolta di specifiche frazioni di rifiuti da avviare a recupero di materia presso la GDO, come ad esempio raccolta di imballaggi secondari alle casse dei supermercati, installazione di *Reverse vending machine* per la raccolta di frazioni specifiche (tipicamente imballaggi in plastica), sistemi di vuoto a rendere, installazione di contenitori per la raccolta selettiva (es. farmaci, pile, piccoli RAEE, tessili, olio esausto ecc.), campagne di comunicazione ai clienti ecc.

Verifica

La verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, il rispetto del criterio è dimostrato dalla descrizione dei servizi e progetti che si intende avviare.

#### Realizzazione filiere di riciclo per flussi di rifiuto

1. Si attribuiscono punti tecnici premianti all’offerente che, per rispondere alle esigenze del mercato e valorizzare al massimo i materiali, dimostri di realizzare filiere di riciclo per flussi di rifiuto, dalla raccolta al recupero, in particolare per le seguenti frazioni merceologiche:
* Olio alimentare esausto (es. per realizzare biodiesel)
* Plastica dura non da imballaggio o di altre tipologie di plastica non rientranti nell’Accordo ANCI-CONAI
* Prodotti assorbenti
* Matrice ligneo cellulosica (es. legno di potatura di verde pubblico per il riutilizzo come materiale da opera)
* Tessili (es. per realizzare pannelli isolanti per edilizia)
* Scarpe da ginnastica per realizzare materia plastica

Verifica

Presentazione in fase di offerta del **c**ontratto con gestore impianti di trattamento e/o preparazione al riutilizzo.

#### Sistemi di rilevamento automatico del livello di riempimento dei contenitori

1. Un punteggio premiante sarà attribuito all’offerente che propone un sistema di rilevamento automatico del grado di riempimento di cestini e/o cassonetti. Il punteggio sarà stabilito in relazione al numero di contenitori e cestini stradali equipaggiati con misuratori automatici del livello di riempimento rispetto al numero totale di contenitori presenti sul territorio.

Verifica

L’offerente deve presentare, in fase di offerta le schede tecniche del produttore del sistema di rilevamento ovvero altra documentazione tecnica, anche in formato elettronico, che riporti le caratteristiche tecniche del sistema che intende utilizzare.

#### Campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti

1. Un punteggio premiante è attribuito all’offerente che si impegna a realizzare delle campagne di sensibilizzazione sia degli utenti sia degli studenti delle scuole indicate nei documenti di gara, sul tema della minimizzazione degli impatti ambientali dei rifiuti. Le campagne devono essere mirate in particolare alla riduzione dei rifiuti (prevenzione, riciclaggio e recupero) nonché alla raccolta differenziata e al compostaggio domestico qualora questa modalità gestionale sia praticata.

Tali campagne devono:

* svilupparsi lungo l’intero arco di tempo della durata del contratto di servizio, anche attraverso la ripetizione di singoli eventi specificamente progettati;
* comprendere l’organizzazione di almeno una giornata ecologica all’anno caratterizzata da eventi dimostrativi;
* comprendere almeno 2 giornate all’anno di visita ai centri di raccolta e/o agli impianti di riciclo (open day);
* comprendere l’organizzazione di almeno un evento durante la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti.

Il progetto deve contenere:

* la descrizione dettagliata delle attività;
* l’indicazione delle modalità e dei tempi per la loro realizzazione;
* l’indicazione delle competenze e del numero delle persone necessarie.

Nel caso in cui il personale da utilizzare nell’attività di sensibilizzazione non sia dipendente dell’offerente, questi deve fornire alla stazione appaltante indicazioni esaustive riguardo alle modalità di collaborazione di tale personale.

Verifica

Il rispetto del criterio è dimostrato dalla presentazione da parte dell’offerente, in fase di offerta, del progetto di campagna di sensibilizzazione corredato dalla documentazione attestante qualifica e rapporto di lavoro del personale da impiegare.

# SERVIZIO DI TRATTAMENTO E AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

## OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Affidamento del servizio di trattamento e avvio al recupero dei rifiuti urbani e assimilati (c.p.v. 90500000-2) a ridotto impatto ambientale, ai sensi del Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del… pubblicato su G.U. n. … di adozione del presente allegato.

## CRITERI EX ART. 34 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Sistema di monitoraggio del servizio di trattamento e avvio a recupero

1. Entro sei mesi dalla stipulazione del contratto deve essere realizzato un sistema informativo per l’acquisizione e la gestione dei dati relativi al servizio di trattamento e avvio al recupero dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il sistema informativo deve consentire l’acquisizione, la gestione e l’archiviazione almeno dei seguenti dati:
	1. quantità e qualità dei materiali avviati a recupero e riciclo, distinti per frazione.
	2. quantità dei residui dei processi di riciclo e recupero (quali ceneri, inerti, residui misti non identificati, perdite di processo).
	3. costi del servizio di trattamento e recupero dei rifiuti dettagliati per voce di costo (personale, automezzi, costi di smaltimento ecc.) e proventi derivanti dalla vendita dei materiali ai consorzi di filiera del sistema Conai o ad altri consorzi per il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.

Verifica

L’offerente deve presentare, in sede di offerta, una relazione descrittiva del sistema informativo che comprenda l’indicazione delle attività che saranno svolte per la gestione delle informazioni, le modalità organizzative con cui saranno condotte tali attività e gli strumenti tecnologici (infrastruttura software e hardware).

### CLAUSOLE CONTRATTUALI

#### Modalità di esecuzione dei servizi

1. Conformemente alla normativa in vigore, nei limiti delle regole tecniche applicabili secondo ragionevolezza, deve essere perseguita con diligenza la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti conferiti favorendone il recupero.
2. Gli impianti dovranno essere atti a selezionare e avviare a recupero il maggior quantitativo possibile di rifiuti conferiti, avendo cura di non esporre il rifiuto all’azione degli agenti atmosferici.
3. Devono essere comunicate immediatamente alla Stazione appaltante, tramite segnalazione a mezzo PEC e contattando direttamente (anche telefonicamente) il Direttore dell’esecuzione del contratto, tutte le circostanze e irregolarità rilevate nell’espletamento delle operazioni oggetto dell’appalto che possano impedirne il loro corretto svolgimento.
4. Negli impianti in cui è prevista, l’attività di selezione dovrà essere documentata e i relativi dati dovranno essere messi a disposizione della Stazione appaltante qualora fossero richiesti.
5. L’appaltatore avrà la facoltà, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, di effettuare analisi e controlli per verificare la sufficiente qualità dei materiali conferiti. Qualora nell’impianto venga riscontrato che i rifiuti conferiti presentano caratteristiche di difformità rispetto alla tipologia specificata, deve essere avvertito immediatamente il Direttore dell’esecuzione del contratto, a mezzo telefono e via PEC, il quale, direttamente o tramite un collaboratore, si recherà all’impianto per assistere all’analisi del carico in contraddittorio.
6. Con cadenza mensile dovrà essere fornita alla Stazione appaltante apposita documentazione attestante i quantitativi di materiale recuperato unitamente alle giustificazioni del mancato recupero.

Verifica

L’aggiudicatario deve fornire, prima dell’avvio del servizio, il layout dell’impianto/degli impianti e una Relazione che, con la finalità di raggiungere il massimo delle quantità di materiale recuperabile, deve contenere una scheda descrittiva e indicativa di tutti gli elementi caratteristici del servizio offerto (ambito, personale/ore, attrezzature, organizzazione e modalità di trattamento e recupero).

Nella Relazione devono essere in particolare evidenziate e descritte:

* le operazioni di trattamento sui rifiuti e le loro le finalità
* i macchinari, il personale e tempo impiegato
* i risultati ottenibili.

Con cadenza mensile la ditta appaltatrice del servizio dovrà fornire alla Stazione appaltante apposita documentazione attestante i quantitativi di materiale avviati a recupero e riciclati.

1. In caso di incidente e/o sversamento accidentale di rifiuti sul suolo, sottosuolo o acque durante le fasi di prelievo e/o movimentazione dei rifiuti, l’impresa deve adoperarsi prontamente per contenere il fenomeno, bonificare e ripulire le aree interessate nelle forme e con le modalità stabilite per legge.

Verifica

L’aggiudicatario deve fornire, prima dell’avvio del servizio, una descrizione delle procedure operative da adottarsi in caso di incidente e/o sversamento accidentali di rifiuti

## CRITERI EX ART. 34 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016

### CRITERI DI SELEZIONE

### CRITERI PREMIANTI

# SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRADE

## OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Affidamento del servizio di pulizia e spazzamento delle strade (c.p.v. 90610000-6) a ridotto impatto ambientale, ai sensi del Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del mare del… pubblicato su G.U. n. … di adozione del presente allegato.

## CRITERI EX ART. 34 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016

### SPECIFICHE TECNICHE

#### Veicoli

1. Gli automezzi dovranno essere dotati di un sistema che consenta l’abbattimento delle polveri mediante umidificazione e di un sistema di insonorizzazione che contenga la rumorosità entro i limiti di accettabilità ammessi per interventi anche nelle ore notturne.

Verifica

Scheda tecnica del produttore ovvero altra documentazione tecnica che riporti le caratteristiche richieste.

#### Rilevazione della soddisfazione degli utenti

1. Entro sei mesi dalla stipulazione del contratto deve essere realizzato un sistema di analisi della soddisfazione degli utenti rispetto al servizio fornito.
2. Con cadenza almeno annuale dovrà essere presentata alla Stazione appaltante una Relazione sul servizio che evidenzi le risultanze dell’analisi. La Relazione dovrà evidenziare l’andamento temporale delle seguenti informazioni: numero di utenti rilevati; esiti della rilevazione; numero di segnalazioni e reclami pervenuti aggregati per zona e tipologia di problematica; descrizione delle informative diffuse agli utenti; eventuali criticità rilevate.
3. Qualora dovessero emergere delle criticità dovrà essere elaborata una proposta di miglioramento del servizio che tenga conto del contesto urbanistico e territoriale, dell’estensione della rete da servire, del bacino di utenza, del periodo dell’anno (stagionalità), della tipologia di spazzamento/lavaggio (manuale, meccanizzato o misto).

Verifica

Deve essere presentata, in sede di offerta, una relazione descrittiva del sistema di analisi della soddisfazione degli utenti e una descrizione dei contenuti della Relazione di cui al punto 2.

### CLAUSOLE CONTRATTUALI

#### Modalità di esecuzione del servizio

1. Durante lo svolgimento del servizio non dovranno essere sollevate polveri e non dovrà essere recato disagio alla cittadinanza. Le operazioni dovranno comprendere la pulizia e raccolta di qualsiasi rifiuto, compresi quelli prodotti dagli utenti o dagli agenti naturali, quali cartacce, rottami, foglie, escrementi animali e qualunque altro oggetto o materiale che possa essere definito rifiuto ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Gli addetti allo spazzamento devono segnalare tempestivamente qualsiasi problema riscontrato nella zona di competenza e comunicare l’eventuale presenza di rifiuti ingombranti.
3. I rifiuti raccolti (comprese le terre di spazzamento) dovranno essere trasportati, nel rispetto della normativa vigente, al sito di conferimento indicato dalla Stazione appaltante.
4. I cestini portarifiuti dovranno essere manutenuti e i cestini non più idonei dovranno essere sostituiti in modo da mantenere inalterato il numero iniziale.
5. I sacchetti a perdere utilizzati all’interno dei cestini portarifiuti devono contenere almeno il 30% di materiale riciclato e non devono creare effetti negativi sui processi di recupero, trattamento e riciclo.
6. La pulizia dei cestini portarifiuti dovrà essere garantita anche attraverso un lavaggio degli stessi, ogni qualvolta necessiti e comunque su indicazione della Stazione appaltante. I prodotti utilizzati per la pulizia e la disinfezione devono essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) e s.m.i.;

Verifica

La verifica del rispetto del criterio è effettuata in fase di esecuzione del contratto.

## CRITERI EX ART. 34 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016

### CRITERI DI SELEZIONE

### CRITERI PREMIANTI

Punti tecnici aggiuntivi saranno attribuiti alle Cooperative sociali di tipo “B” ai sensi della legge n. 381/1991.

1. Linee guida ANAC recanti “La disciplina delle clausole sociali” [↑](#footnote-ref-1)
2. Al fine di predisporre il sistema per l’eventuale introduzione della tariffa puntuale ai sensi del DM 20/4/2017 [↑](#footnote-ref-2)
3. Al 15 aprile 2019, l’allegato IV del D.lgs. 257/2016 individua quali provincie ad alto inquinamento: Alessandria, Asti, Avellino, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Cagliari, Caserta, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Lecco, Lodi, Lucca, Mantova, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, Piacenza, Pordenone, Prato, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Siracusa, Sondrio, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza. [↑](#footnote-ref-3)
4. Il materiale riciclato è il materiale che deriva da un’attività di riciclaggio di rifiuti effettuata in conformità alla norma vigente relativa alla gestione dei rifiuti ed in particolare alle autorizzazioni di cui all’articolo 208 e 214 del D.Lgs. 152/2006. [↑](#footnote-ref-4)
5. Web Content Accessibility Guidelines [↑](#footnote-ref-5)